ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2015, SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA

Art. 28

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 181 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;

a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;»;

2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;

e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».

Versione in vigore dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
Estremi	Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-15-2019/art-28-modifiche-all-articolo-181-del-decreto-legislativo-10-febbraio-2005-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it